

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3009

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, SAVIO, ASTORI, MELELEO, PERRONE, BONETTI,
TEDESCHI, SANTUZ, STEGAGNINI, BAMBI, ZOPPI**

Presentata il 4 luglio 1985

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 809 del 1965, partendo dal presupposto della carenza di personale medico specializzato nelle strutture militari, autorizzava, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, il ricorso a medici civili per prestazioni specialistiche.

Come è noto tale ricorso si realizzava attraverso incarichi annuali regolati da convenzioni.

Con legge 15 dicembre 1969, n. 1022, veniva disciplinato in modo analogo il problema relativo al disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'esercito.

Ora deve rilevarsi che le carenze di personale medico e veterinario continuano a sussistere (ed è ovvio prevedere che tale stato di cose è destinato a prorogarsi nel tempo) e che tali carenze si riferiscono anche ai medici generici.

Inoltre lo sviluppo delle scienze mediche e sociali rende oggi ancor più precaria la situazione se si pone mente sia al fatto che sono sorte specializzazioni mediche non ancora regolamentate (e quindi prive di corrispondente corso « riconosciuto » di specializzazione), sia al fatto che è oggi richiesto l'ausilio di personale non medico o para-medico, altrettanto necessario per adeguare in modo soddisfacente l'assistenza che le Forze armate sono chiamate a dare ai cittadini militari.

Basti pensare al riguardo allo sviluppo che la psicologia e la biologia ha avuto nel mondo e, anche se con notevoli ritardi, anche nel nostro paese.

Già ora, peraltro, le Forze armate si avvalgono di ufficiali medici — psicologi, ma la carenza del loro numero rende del tutto inadeguata la loro opera. Né, con la vigente legislazione, è possibile ricorrere

a psicologi convenzionati, o perché non trattasi di medici, o, se anche medici, non trattasi di medici da considerarsi « giuridicamente » come specializzati.

Lo stesso è a dirsi per i biologi il cui numero presso i presidi sanitari delle Forze armate è del tutto insufficiente, e che, allo stato della legislazione, non possono essere reperiti tra il personale civile.

Trattasi di esigenze nuove cui occorre far fronte con urgenza e con una certa elasticità di approccio.

In sostanza ove le Forze armate disponessero di medici generici e specializzati, veterinari, biologi e laureati in psicologia in misura sufficiente per le esigenze dei loro presidi sanitari, non vi sarebbe problema alcuno.

Occorre invece che, nei limiti in cui vi sia carenza di tale personale militare, le Forze armate possano stipulare convenzioni con personale civile medico, veterinario, biologo e psicologo.

A tal fine si ritiene opportuno integrare l'attuale normativa con una legge organica che disciplini più compiutamente la materia, senza porre un inutile termine temporale che renderebbe poi necessarie nuove leggi di proroga. La « ratio » di questa proposta è che si ricorrerà a convenzioni esterne solo e nei limiti, finché sussisteranno, delle carenze esistenti.

Allo stato esistono, per quanto riguarda i medici, 502 vacanze organiche, all'interno delle strutture sanitarie militari (422 nell'esercito, 39 nella marina e 41 nell'aeronautica). Per quanto concerne i veterinari (esercito) le vacanze organiche attuali assommano a 38.

Sempre allo stato le Forze armate, provvedendovi ciascuna nel contesto del proprio bilancio, e a valere sul capitolo 3003, hanno in corso numerose convenzioni con medici specialisti e con veterinari (3 miliardi annui).

Da rilievi effettuati apparirebbe, come esigenza massima e ottimale, la necessità di procedere ai seguenti convenzionamenti, che, per quanto riguarda l'esercito, coprirebbero anche l'annosa esigenza di dotare di almeno due medici generici e di un biologo lo stabilimento farmaceutico militare di Firenze.

Esigenze di personale da convenzionare.

Tipo	EI	MM	AM	Tot.
Medici generici	52	5	5	62
Veterinari	18	—	—	18
Medici spec.	295	31	61	387
Psic. med. psic.	37	5	1	43
Biologi	86	4	—	90
				600

È di tutta evidenza che il Ministero della difesa, e per esso la Direzione generale della sanità militare, in rapporto alle esigenze, tenendo conto di una graduatoria di priorità, e nei limiti delle capienze di bilancio, provvederanno di anno in anno a fissare se e quali convenzioni stipulare. I limiti massimi indicati nella su riportata tabella orientativa servono solo a sottolineare l'esigenza della risoluzione di un problema di non lieve portata. Si precisa che in tale tabella non sono superati i limiti di cui alle vacanze organiche dei medici generici e dei veterinari previste nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo, distinti per Forze armate, e nei ruoli degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo dell'esercito.

Per quanto concerne i medici specialisti, gli psicologi ed i biologi si sono invece tenute presenti le esigenze emerse in connessione con l'espletamento del relativo servizio nell'ambito delle strutture organizzative della sanità militare, tenendo conto, per i primi, dell'esperienza finora acquisita in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 809.

Il compenso che sarà corrisposto ai « convenzionati », commisurato alle prestazioni effettuate, sarà stabilito annualmente dal Ministro della difesa.

Non vi è bisogno alcuno di previsione di spesa, e di relativa copertura, essendo l'onere previsto in legge di bilancio e dovendo la presente proposta di legge tro-

vare applicazione concreta nei limiti dei normali stanziamenti annuali.

La presente proposta, di cui si confida una sollecita approvazione per far fronte ad esigenze ormai inderogabili, è composta di un articolo unico la cui portata è puramente ordinativa, nel senso che, nei limiti di stanziamento di bilancio, consente all'amministrazione della difesa di avvalersi, a seconda delle necessità e della urgenza, dell'opera di medici generici, di chimici, di psicologi e di biologi estranei all'amministrazione dello Stato.

In sostanza la portata della presente proposta di legge (oltre a riproporre, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 47 della legge n. 833 del 1978, la possibilità di convenzioni con le unità sanitarie locali), è solo quella di consentire all'amministrazione della difesa, nell'ambito della

sua organizzazione sanitaria, di poter stipulare convenzioni, oltre che con medici specialisti e con veterinari — per come sinora è stato — anche con medici generici, psicologi, biologi e chimici.

Non si è previsto, solo perché estranea alle strutture organizzative della sanità militare, la possibilità — pur sussistente — di convenzioni anche con laureati in fisica ed in sociologia.

A differenza delle precedenti previsioni legislative, e per evidenti motivi logici, non si è previsto alcun termine finale di applicazione della legge: ciò potrà avvenire — e avverrà di fatto — quando, in una riforma generale, saranno previsti ruoli organici per ognuna delle previste attività, e quando tali ruoli saranno coperti almeno in misura tale da rendere inutile il ricorso a personale civile convenzionato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 47, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché con medici civili, generici o specialisti, per far fronte alle esigenze della sanità militare che non possano essere soddisfatte con il proprio personale.

Il Ministero della difesa può, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le convenzioni con i medici civili specialisti devono essere stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici specialisti ambulatoriali.

I compensi da corrispondere ai medici civili generici, e ai laureati di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa.